

**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

**Del/Par n. 101 /2018**

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Fulvio M. Longavita  
Cons. Rossella Cassaneti  
Cons. Alessandro Forlani  
Cons. Rossella Bocci  
I Ref. Francesco Sucameli  
I Ref. Carla Serbassi relatore

**ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 1 agosto 2018**

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n. 3384 del 12 giugno 2018, a firma del Sindaco del Comune di Pozzuoli (Na);

Vista l'ordinanza presidenziale n.34/2018, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Carla Serbassi

**FATTO**

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Pozzuoli pone un quesito che investe la problematica dei debiti fuori bilancio gravanti sull'ente a seguito di sentenze esecutive e la possibilità di poter procedere al pagamento dei medesimi ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento atteso che, in ogni caso, non potrebbe in alcun modo impedirsi l'avvio delle procedure esecutive per il loro adempimento coattivo.

Nello specifico, l'ente rappresenta che "...pervengono...molteplici sentenze di condanna al pagamento delle spese legali per ricorsi ex art. 615 c.p.c., spesso in solido con Equitalia e con

altri enti impositori, a seguito dell'annullamento, da parte del giudice di pace, di cartelle esattoriali risultanti da estratti di ruolo. L'irrisorio importo di condanna, se non pagato tempestivamente, potrebbe anche determinare la lievitazione delle spese a seguito di precetto, ovvero richiede una periodicità delle sedute consiliari tanto più serrate quanto maggiori sono le sentenze notificate.

....Si pone una esigenza organizzativa che potrebbe essere risolta così come indicato di seguito....

Il Consiglio formula un atto di indirizzo, anche a contenuto regolamentare, con il quale, dato atto della presenza in bilancio di adeguata copertura finanziaria della spesa, autorizza la dirigenza al tempestivo pagamento delle sentenze bagatellari, con obbligo di sottoporre al consiglio, nella prima seduta utile, tutte le predette determinazioni di liquidazione, munite delle relative sentenze e del parere dell'organo di revisione, per la successiva conferma e trasmissione alla Procura regionale....".

## **DIRITTO**

Questo Collegio, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine ai pareri in materia di contabilità pubblica, ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta in oggetto, in quanto promanante dall'organo di vertice dell'Amministrazione.

Tanto premesso sull'ammissibilità soggettiva, la richiesta stessa si ritiene oggettivamente inammissibile.

Il quesito, invero, si riferisce all'area della organizzazione amministrativa, che sicuramente è fuori dalla "materia della contabilità pubblica", ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131.

Ciò nondimeno, è necessario precisare che questa Sezione, nella sua delibera, citata nella richiesta di parere (n.2 del 10/01/2018) ha chiarito che "non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art.193, comma 2, lett.b) del Tuel, ai sensi del quale ...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art.194...sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio", come d'altra parte evidenzia anche la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella delibera n.29/2018/PAR.

## **P.Q.M.**

Nelle motivazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'ente istante.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 1 agosto 2018.

Il Relatore  
Carla Serbassi

Il Presidente  
Fulvio M. Longavita

Depositato in Segreteria in data 1 agosto 2018

Il Direttore del Servizio di supporto  
dott. Mauro Grimaldi